

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26914 Anno 2020

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: PORRECA PAOLO

Data pubblicazione: 26/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 4517-2019 proposto da:

CORTI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRASSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

- ricorrente -

contro

LASER VIDEO SRL A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dagli avvocati AMEDEO GRASSOTTI, ELISA NOCENTI;

- controricorrente -

6279
20

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.



Corte di cassazione
Sottosezione Sesta Terza

Rilevato che:

Fabio Corti conveniva in giudizio la Laser Video s.r.l., e Giulio Rocchi, chiedendo la restituzione di alcune somme incassate, versando assegni, in relazione a un contratto per la fornitura di alcune macchine automatiche per la distribuzione di beni anche alimentari, indicato come non perfezionato;

il Tribunale, per quanto risulta dal ricorso, declinava la propria competenza;

la Corte di appello, adita dall'originario attore, con ordinanza resa in udienza, a firma del solo Presidente, dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con Giulio Rocchi;

avverso questa ordinanza ricorre per cassazione Fabio Corti articolando un motivo;

Rilevato che:

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 331, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stata avanzata alcuna domanda nei confronti del Rocchi;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che:

il provvedimento impugnato deve cassarsi rilevandone d'ufficio la radicale e non sanabile nullità;

l'ordinanza del Collegio di appello con cui sia stato definito il giudizio dichiarandone l'estinzione, ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, qualora sia sottoscritta dal solo Presidente che



non risulti anche relatore o estensore, è viziata da insanabile nullità, in quanto non formata con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ.; pertanto, nei confronti di questo provvedimento sono esperibili i mezzi d'impugnazione correlati alla natura di sentenza, e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 08/02/2008, n. 3128);

nel caso, l'ordinanza è stata sottoscritta dal Presidente non relatore;

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze perché si pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2020

Il Presidente

Dott.ssa Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BASTIATA